

**Tabella obblighi paese per paese**

<b>Elenco</b>	<b>Stati e territori</b>	<b>Obblighi di dichiarazione all'imbarco (art. 5 comma 1)</b>	<b>Obbligo di comunicare il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione (art. 5 comma 2)</b>	<b>Obbligo di Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 6)</b>	<b>Categorie esenti (art. 6 comma 6) (vedi nota 1)</b>	<b>Altre categorie esenti (art. 6 comma 7) (vedi nota 2)</b>
ELENCO A	Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano	NO	NO	NO	-	-
ELENCO B	Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco	SI	NO	NO	-	-
ELENCO C	Bulgaria, Romania	SI	SI	SI	SI	NO
ELENCO D	Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay	SI	SI	SI	SI	SI
ELENCO E	Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco	SI	SI	SI	SI	SI
ELENCO F	A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana  A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia	SI	SI	SI	SI	NO

NOTA 1 (art. 6 comma 6):

Le disposizioni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario **non si applicano**:

- a) All'**equipaggio dei mezzi di trasporto**
- b) Al **personale viaggiante**
- c) Ai movimenti da e per Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
- d) Agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria

NOTA 2 (art. 6 comma 7):

**A condizione che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più dei seguenti paesi:**

- **Bulgaria, Romania** (elenco C)
- **Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; Kosovo, Montenegro e Serbia** (elenco D)

Le disposizioni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario **non si applicano**:

- A. a chiunque fa ingresso **in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
- B. a chiunque **transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
- C. ai **cittadini e ai residenti** degli Stati e territori di
  - Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano nell'Unione Europea (elenco A)
  - Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco (elenco B)
  - Bulgaria, Romania (elenco C)
  - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (elenco D)

che fanno ingresso in Italia per **comprovati motivi di lavoro**

- D. Al **personale sanitario** in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie
- E. Ai **lavoratori transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione, dimora
- F. Al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia, per spostamenti all'estero **per comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a 120 ore (5 giorni);
- G. Al **funzionari e agli agenti dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali**, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico di **missioni diplomatiche**, ai funzionari e agli impiegato **consolari**, al personale **militare nell'esercizio delle loro funzioni**
- H. Agli **alunni** e agli **studenti** per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.